



# COMUNE DI RIVA DEL PO

Provincia di Ferrara

Via 2 febbraio, 23 - 44033 - Riva del Po - loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libertà 1 – 44030 – Riva del Po – loc. Ro

Comune istituito con L.R. n. 17 del 05/12/2018 a seguito di fusione fra i Comuni di Ro e Berra.



## DECRETO

N. 33 DEL 22-12-2020

**Oggetto: DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA TENUTA DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL', EX ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 AVENTE AD OGGETTO : "SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI".**

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### RICHIAMATI:

- l'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19*», ove si dispone che «*Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui al*  
*l*  
*'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente*»;
- il punto uno della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*», ove si stabilisce che «*In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio*

*2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili».*

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 di proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.", e in particolare l'articolo 1, comma 1, che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato emergenziale;

DATO ATTO che il DPCM del 18 ottobre 2020, all'art. 1, lett. d), punto 5, ha sancito per le Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di tenere le riunioni a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni;

CONSIDERATO che questa Amministrazione non è dotata di un Regolamento che disciplina le sedute di Consiglio comunale in modalità di videoconferenza;

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi del sopra citato D.L. n. 18/2020, nel rispetto delle obbligatorie cautele sanitarie prescritte dal Governo e dalle autorità sanitarie, adottare misure atte a garantire lo svolgimento dei lavori del Consiglio comunale, delle eventuali Commissioni consiliari o conferenza dei capi gruppo, in modalità telematica mediante videoconferenza, per tutta la durata dello stato di emergenza, nel rispetto del metodo collegiale, assicurando l'esercizio delle prerogative dei consiglieri, nonché l'applicazione, nei limiti della compatibilità, dello Statuto e del regolamento del consiglio comunale vigenti;

CONSIDERATO che risulta altresì necessario, al fine di garantire il buon andamento, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa del Comune di Riva del Po definire i criteri di trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in videoconferenza;

RITENUTO di provvedere in merito alle modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio comunale per le motivazioni di cui alle norme citate, per tutta la durata dell'emergenza, in relazione alle esigenze di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Amministrazione,

## **DECRETA**

1) che, per le motivazioni citate in premessa e nelle prerogative del Presidente del Consiglio Comunale, le sedute del Consiglio Comunale, durante il periodo di durata dello stato di emergenza sanitaria sopra richiamato, possano svolgersi in videoconferenza (comprese, per

analogia, le eventuali conferenze dei Capigruppo e Commissioni consiliari), in relazione all'esigenza di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell' Amministrazione.

2) Sono definiti i seguenti criteri relativi alle sedute del Consiglio comunale in videoconferenza:

### **ART. 1 - Principi generali**

Le sedute istituzionali degli organi consiliari possono svolgersi nel periodo di emergenza sanitaria in via telematica mediante videoconferenza, che potrà svolgersi secondo una delle sotto indicate modalità:

- con la partecipazione a distanza anche di tutti i componenti, compreso il Segretario Generale, con la possibilità di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune;

oppure

- con la presenza fisica del Presidente del Consiglio Comunale e del Segretario Generale presso la sede comunale a cui possono aggiungersi non più di cinque componenti del Consiglio Comunale (al fine di garantire il rispetto della prescritta distanza di sicurezza interpersonale). Tale modalità di svolgimento della seduta consiliare andrà specificatamente indicata nell'avviso di convocazione.

### **ART. 2 - Condizioni per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza**

Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra persone situate contemporaneamente in luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio-video compresenti. Non sono pertanto ammesse modalità di partecipazione in modalità di solo audio.

Il collegamento in videoconferenza, ai fini della validità della seduta, deve essere idoneo a:

- consentire al Presidente ed al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, di accertare, con estrema sicurezza, l'identità dei consiglieri partecipanti alla videoconferenza, di regolare il legittimo e corretto svolgimento dell'adunanza, di percepire appieno quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta del Consiglio comunale, nonché la possibilità di constatare con chiarezza i voti espressi e proclamare i risultati delle votazioni;
- consentire a tutti i componenti, di partecipare alla discussione, ovvero alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,
- assicurare la piena conformità delle attività del Consiglio al regolamento del consiglio comunale, nei limiti della compatibilità con la modalità telematica prescelta.

### **ART. 3 - Criteri e disposizioni per le sedute in videoconferenza**

Sono adottati i seguenti criteri per la realizzazione delle sedute di Consiglio comunale in videoconferenza ed a distanza:

- 1) Le sedute, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede istituzionale del Comune.
- 2) al momento della convocazione della seduta in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali, se non ne è già in possesso, o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza. L'utilizzo del sistema di videoconferenza deve avvenire tramite strumenti e dispositivi idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza.
- 3) la presenza dei consiglieri alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, ovvero in modalità attiva e contemporanea di video e audio, secondo le modalità indicate nel presente atto;
- 4) per il computo del numero legale si sommano ai consiglieri collegati in videoconferenza, da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune oltre ai componenti dell'assemblea eventualmente presenti nella sala ove si svolge la seduta consiliare;
- 5) le riunioni dell'organo consiliare sono registrate secondo le modalità della piattaforma di accesso alla video conferenza;
- 6) la pubblicità della seduta, qualora non possa avvenire la diretta streaming, potrà essere garantita mediante la pubblicazione in tempi differiti, nell'apposita sezione del Sito istituzionale, della ripresa integrale dei lavori.

### **ART. 4 — Partecipazione alla seduta**

La presenza dei componenti del Consiglio è accertata dal Presidente della seduta, assistito dal Segretario Generale, mediante appello nominale dei consiglieri che consente la verifica degli accessi dai quali risultano collegati in videoconferenza, e la visione degli stessi dinanzi al proprio dispositivo di collegamento al fine di identificare con certezza audio-visiva i partecipanti alla riunione.

Alla seduta in videoconferenza possono partecipare, eventuali assessori esterni, i Responsabili di Area, eventuali relatori (su invito del Presidente), il Revisore dei Conti, nei termini di cui al regolamento del consiglio ed allo statuto.

### **ART. 5 - Apertura e chiusura della seduta**

La seduta si intende aperta nel momento in cui il Presidente del Consiglio ha constatato la presenza del numero legale, dopo che il Segretario Generale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale che la stessa si svolge in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di una parte dei componenti in videoconferenza e di una parte in presenza presso la sede comunale.

La seduta, dopo l'appello nominale, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal regolamento consiliare, dallo statuto, dalla legge.

La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.

#### **ART. 6 - Interventi nel corso della seduta.**

La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene messa a disposizione dei Consiglieri comunali secondo le ordinarie modalità, previste dal vigente regolamento che disciplina il funzionamento dell'organo consiliare.

Le modalità di intervento sono definite all'inizio della seduta dal Presidente che esporrà ai presenti le misure operative per assicurare l'ordine e la successione degli interventi.

La votazione avviene per appello nominale mediante espressa dichiarazione da parte di ciascun consigliere. In fase di votazione per appello nominale se un Consigliere non risponde, né alla prima né alla seconda chiamata, lo stesso deve essere considerato temporaneamente non presente ai lavori del Consiglio.

Al termine di ciascuna votazione il Presidente ne dichiara l'esito.

Eventuali interrogazioni, interpellanze o mozioni potranno essere preventivamente illustrate nel corso della seduta ma si riterranno formalmente presentate solo previa trasmissione, via PEC, al Comune.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, il Presidente, dopo aver richiamato coloro che se ne rendano autori, può disporre la disattivazione del microfono.

#### **ART. 7 — Utilizzo dell'account**

Ciascun Consigliere o altro soggetto chiamato a partecipare alle riunioni telematiche è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema operativo di videoconferenza (piattaforma).

#### **ART. 8 — Sospensione della seduta per ragioni tecniche**

In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza previo espletamento di un nuovo appello nominale del Segretario Generale.

#### **ART. 9 — Conferenza dei capigruppo e Commissioni consiliari**

Per le eventuali sedute relative alla Conferenza dei Capigruppo e alle Commissioni consiliari, le precedenti prescrizioni e regole si applicano per quanto compatibili tenuto conto della specificità delle stesse. Le sedute delle Commissioni consiliari possono essere registrate. Il file di registrazione della seduta costituisce verbale della riunione.

#### **ART. 10 - Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, nei limiti della compatibilità, si applicano la normativa vigente, lo statuto ed il regolamento del consiglio comunale.

#### **DISPONE altresì**

- 1) Inviare il presente atto alla Prefettura di Ferrara, al Segretario Comunale, ai Consiglieri Comunali ed ai Responsabili di Area.
- 2) Il presente provvedimento ha validità fino al perdurare dello stato di emergenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Paolo Manzoli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21  
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)